




Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

INDICE

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

- ART. 1 - Oggetto del Regolamento
- ART. 2 - Ambito di applicazione
- ART. 3 - Classificazione del Comune
- ART. 4 - Categoria delle località
- ART. 5 - Tariffe
- ART. 6 - Tipologia quantità degli impianti pubblicitari
- ART. 7 - Funzionario Responsabile
- ART. 8 - Forme di gestione del servizio

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- ART. 9 - Presupposto dell'imposta
- ART. 10 - Soggetto passivo
- ART. 11 - Modalità di applicazione dell'imposta
- ART. 12 - Applicazione delle maggiorazioni e delle riduzioni dell'imposta
- ART. 13 - Pubblicità luminosa e illuminata
- ART. 14 - Tipologie pubblicitarie
- ART. 15 - Riduzioni d'imposta
- ART. 16 - Esenzioni dall'imposta
- ART. 17 - Dichiarazione di imposta
- ART. 18 - Pagamento dell'imposta
- ART. 19 - Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali
- ART. 20 - Rettifica e accertamento d'Ufficio
- ART. 21 - Procedura coattiva
- ART. 22 - Rimborsi
- ART. 23 - Contenzioso

TITOLO III - AFFISSIONI

- ART. 24 - Servizio delle pubbliche affissioni
- ART. 25 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- ART. 26 - Riduzione del diritto
- ART. 27 - Esenzione del diritto
- ART. 28 - Richiesta del servizio
- ART. 29 - Modalità per le pubbliche affissioni
- ART. 30 - Affissioni urgenti, festive e notturne
- ART. 31 - Contenzioso e procedimento esecutivo

TITOLO IV - SANZIONI AMMINISTRATIVE

- ART. 32 - Sanzioni amministrative

TITOLO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

- ART. 33 - Criteri generali
- ART. 34 - La pubblicità esterna
- ART. 35 - Gli impianti per le pubbliche affissioni

TITOLO VI - NORME FINALI E DI RINVIO

- ART. 36 - Norme finali e di rinvio



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

TITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e di quant'altro richiesto dall'art. 3 - comma 3 - del Decreto Legislativo precitato.

ART. 2

Ambito di applicazione

1. La pubblicità e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Monte San Vito (AN) sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e le prescrizioni degli articoli che seguono.

ART. 3

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, questo Comune, con popolazione residente di n. 6543 abitanti al 31.12.2008, come risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT, è classificato nella classe V (quinta).

ART. 4

Categoria delle località

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, il territorio del Comune di Monte San Vito (AN) è considerato di un'unica categoria.

ART. 5

Tariffe

1. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 6

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. A - TIPOLOGIA

L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI di cui al successivo titolo V. I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA'
- MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI;

2. B - QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI

Quanto agli impianti per le affissioni, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V del presente Regolamento e ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Decreto Legislativo n. 507/1993, la superficie complessiva minima, con riferimento alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2008, non deve essere inferiore a 12 mq. per ogni 1.000 abitanti, pari a nn. 17 fogli del formato 70x100.

Pertanto, risultando la popolazione residente al 31 dicembre 2008 pari a n. 6543 abitanti la superficie minima complessiva risulta definita in mq. 79,00.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

ART. 7

Funzionario Responsabile

1. La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile, all'uopo designato.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al concessionario.

ART. 8

Forme di gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni viene gestito direttamente dal Comune in attuazione del disposto di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.

TITOLO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 9

Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
2. Costituisce altresì forma pubblicitaria, come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.
3. Si considerano rilevanti, ai fini dell'imposizione, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 10

Soggetto passivo

1. In via principale é tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.
2. Obbligato solidale al pagamento é colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 11

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alle superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta é calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità .
5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta é calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
7. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto, nonché gli altri mezzi similari.
8. E' considerato unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7 - comma 5 - del D.Lgs. 15.11.1993, 507, e come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
9. Se la forma del mezzo pubblicitario é tale da non poter essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

ART. 12

Applicazione delle maggiorazioni e delle riduzioni dell'imposta

1. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Le riduzioni non sono cumulabili, ad eccezione dei casi in cui il D.Lgs. n. 507/93 preveda espressamente la cumulabilità.

ART. 13

Pubblicità luminosa e illuminata

1. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 507/93 venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.
2. Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

ART. 14

Tipologie pubblicitarie

1. Le tipologie pubblicitarie sono classificate in:
 - a. *pubblicità ordinaria*. Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro non compreso nelle altre categorie pubblicitarie. E' compresa in questa fattispecie anche la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
 - b. *Pubblicità effettuata con veicoli*. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno dei veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato. E' compresa in questa fattispecie anche la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto.
 - c. *Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni*. Pubblicità effettuata per conto proprio o altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione informa intermittente, lampeggiante o similare. E' compresa in questa fattispecie anche la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o parti riflettenti.
 - d. *Pubblicità varia*. Pubblicità effettuata mediante:
 - striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
 - palloni frenati e simili;
 - distribuzione, anche con veicoli di volantini o di altro materiale pubblicitario o persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
 - apparecchi amplificatori e simili.

ART. 15

Riduzioni d'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà :
 - a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 16

Esenzione dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione dell'insegna, esposte nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relative all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d. la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso nei negozi ove si effettua la vendita;

e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'Impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. 507/93;

g. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

l. la pubblicità, fatta sia sotto forma di manifesti che di attività di volantinaggio porta a porta o attraverso la distribuzione a mano, di messaggi a contenuto politico, ideologico, culturale e religioso effettuata senza fine di lucro.

2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

ART. 17

Dichiarazione di imposta

1. I soggetti passivi di cui all'art. 10 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.

2. La dichiarazione può essere anche spedita tramite posta, in tal caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.

3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione

della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

4. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e

quello pagato per lo stesso periodo.

5. Non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato.

6. La dichiarazione di pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano variazioni degli elementi dichiarati che comportino la modifica dell'ammontare dell'imposta. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il termine fissato dall'art. 3 del vigente Regolamento generale delle entrate e sempreché non venga presentata denuncia di cessazione entro lo stesso termine.

7. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 507/93, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 18

Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il termine fissato dal vigente



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Regolamento generale delle entrate. Qualora l'imposta per la pubblicità annuale sia superiore a € 1.549,00, il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali anticipate.

ART. 19

Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 20

Rettifica e accertamento d'Ufficio

1. Il Comune, entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'Ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni amministrative dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 21

Procedura coattiva

1. La riscossione coattiva del tributo verrà svolta secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mediante l'emissione di ruolo affidato al concessionario della riscossione.

2. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART. 22

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

ART. 23

Contenzioso

1. Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento. Valgono al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D.Lgs. 546/92.

TITOLO III **AFFISSIONI**

ART. 24

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI che integra a tutti gli effetti il presente regolamento.

ART. 25

Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solito, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

provvede alla loro esecuzione.

2. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto é maggiorato del 50%.

3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto é maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli é maggiorato del 100%.

4. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

5. Il pagamento del diritto deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione al suo concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta commissione.

7. In caso di pagamento del diritto mediante c.c.p., la con testualità di cui all'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, deve essere comprovata mediante esibizione dell'attestazione del versamento postale.

8. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 del presente Regolamento.

ART. 26

Riduzione del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni é ridotta alla metà :

a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali é prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 27;

b. per i manifesti di Comitati, Associazioni, Fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;

c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;

d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e. per gli annunci mortuari.

ART. 27

Esenzioni del diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b. i manifesti delle Autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;

d. i manifesti delle autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;

e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge precisando, nella commissione, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria;

g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati, includendo in questa tipologia la promozione di attività di orientamento volta a stimolare l'iscrizione a corsi di studio gratuiti, obbligatori e chiaramente regolarmente autorizzati.

ART. 28

Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al competente Ufficio apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.

2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.

3. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

ART. 29

Modalità per le pubbliche affissioni

1. Per ottenere il servizio, i soggetti interessati debbono prenotare l'affissione presentando apposita commissione scritta con l'indicazione del tipo e del numero di manifesti da affiggere, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

versamento del diritto dovuto.

2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenenti tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.

3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

4. I manifesti la cui affissione è stata prenotata devono pervenire all'ufficio tributi, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima del giorno previsto per l'affissione.

5. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 10 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.

7. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

8. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve dare tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

9. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

10. Nei casi di cui ai commi 7 e 8, il committente ha facoltà di annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro centoottanta giorni dalla data dell'istanza.

11. Il Comune, per la gestione del servizio, autorizza le Imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente gli annunci funebri negli spazi a ciò destinati, attenendosi alle condizioni poste dal Comune medesimo.

12. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio ed il registro cronologico delle commissioni.

ART.30

Affissioni urgenti, festive e notturne

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni a contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei

giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

2. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, durante l'orario di servizio.

ART. 31

Contenzioso e procedimento esecutivo

1. Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 del presente Regolamento.

TITOLO IV

SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 32

Sanzioni amministrative

1. Per l'omessa, presentazione della dichiarazione di cui all'art.17, si applica la sanzione amministrativa del centocinquanta per cento dell'imposta o del diritto dovuto, con un minimo di euro 51.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del settantacinque per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione di euro 51.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorre alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, è applicata una sanzione del 30 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso.

5. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

6. Il Comune di Monte San Vito é tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicit  . Alle violazioni di dette disposizioni si osservano le norme contenute e richiamate dall'articolo 24 del D.Lgs. 507/1993.

TITOLO V

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

ART.33

Criteria generali

1. La pubblicit  esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformit  al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalit  e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993. n. 507 e dal presente regolamento.
2. Il piano degli impianti pubblicitari   articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicit  esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 21 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 35.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari   approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.
4. Il piano generale degli impianti pu  essere adeguato o modificato per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilit  e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.
5. Nelle more di approvazione del presente regolamento e del piano generale di cui al presente articolo possono essere rilasciate autorizzazioni in forma provvisoria. Detti impianti potranno essere autorizzati in via definitiva se conformi al piano o dovranno essere rimossi se in contrasto.

Art. 34

La pubblicit  esterna

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicit  esterna ed indica le posizioni nelle quali   consentita la loro installazione nel territorio comunale.
2. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per l'installazione, autorizzata dal Comune e previo nullaosta tecnico dell'ente proprietario, di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali e provinciali, od in vista di esse:
 - a. le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, pu  essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
 - b. le caratteristiche degli edifici sui quali pu  essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
 - c. le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate sia a quelle degli edifici sui quali devono essere installati, sia alle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
3. Il piano comprende:
 - a. la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di propriet  o nella disponibilit  del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali pu  essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
 - b. la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di propriet  o gestione privata, nei, quali si effettuano le attivit  pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
 - c. i criteri per la localizzazione e le modalit  tecniche per la collocazione in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.
4. Per la pubblicit  esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicit  non esclude quella del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonch  il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Art. 35

Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dall'art. 6 del presente regolamento, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita attualmente in complessivi mq 197.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:
 - a. il 20% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - b. il 70%, è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
 - c. il 10% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati.
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a. vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b. standardi porta manifesti;
 - c. posters per l'affissione di manifesti;
 - d. tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - e. superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - f. armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - g. altri spazi ritenuti idonei, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.
5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.
6. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
7. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
 - a. la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
 - b. l'ubicazione;
 - c. la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
 - d. la dimensione ed il numero di fogli cm 70x100 che l'impianto contiene;
 - e. la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
8. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
9. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
10. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

TITOLO VI

NORME FINALI E DI RINVIO

ART. 36

Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge nonché le norme regolamentari vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2020.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona